

UFFICIO REGISTRO ~~(BOLLO)~~

VERSATO CONTRIBUTUTO
3^a

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA - IV SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI ROMA

STUDIO LEGALE ASSOCIA-
TO ZARDO & GLOBBE
Via S. Giovanni, 17 - 00196 ROMA
Tel. 06.3729100 - Fax 06.3729101

Sent. n. 891/14
R.G. n. 58295/12
Rep. n. 462/14

Avv. Giovanni de Petris, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. R.G. 58295/2012
promossa con citazione depositata in data 31-07-2012

da

G. [redacted] di F. [redacted] S. [redacted] elettivamente
domiciliat^a in Roma, via B. [redacted] n. [redacted] pal. [redacted]
presso lo studio dell'Avv. F. [redacted] G. [redacted]
che l^a rappresenta e difende giusta mandato a margine in calce dell'atto introduttivo, unita-
mente e disgiunte all'Avv. P. [redacted] P. [redacted]

ATTORE
OPPOSENTE

contro

E. [redacted] IN F. [redacted] elettive dom.to in Roma
Via Carla Merabetta n. 17 presso lo studio dell'Avv. Fulvio ZARDO & GLOBBE
ZARDO che l^a rappresenta e difende giusta mandato
in calce all'atto di costituzione e risposta citazione famiro

CONVENUTO
OPPOSTO

Oggetto: Pagamento somma a titolo di OPPOSIZIONE a decreto ing. v.o. del 19.01.12
n. 1733/2012 - R.G. 112394/2011 - di € 2.581,85, dat. il 3.04.2012.
La causa è stata assegnata in decisione all'udienza del 18.07.2013 sulle conclusioni delle
parti come in atti.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con l'atto di citazione epignafato, l'attore (G. [redacted] / titolare della "G. [redacted]" con sede in Ca. [redacted] (TN), Via F. B. [redacted], ha spiegato opposizione al decreto ing. vo in oggetto, notificatogli dall' [redacted] in [redacted], deducendo che il titolo ^{de quo} vera infondato in quanto il preteso pagamento del prezzo della vendita delle macchine da caffè indicate nella fattura n. VI/16148 del 15.07.2010 - per complessivi € 9581,85 - non aveva ragion d'essere atteso che le attrezzature de quibus erano state concesse in comodato d'uso gratuito dall'E. [redacted] all'opponente, con contratto sottoscritto dalle parti in data 4.02.2008 - All'ud. di prima comparizione del 18.10.12 si costituiva la [redacted] opponendo contro deducendo che il contratto di comodato prevedeva l'obbligo per il comodatario di approvvigionarsi del caffè presso il comodante; in caso di sospensione e/o interruzione degli requisiti, le macchine si sarebbero ritenute « vendute » al prezzo di listino del fabbricante dedotto il tasso di ammortamento fiscale di legge. Sicché, nella fattispecie, interrotta l'approvvigionamento del caffè presso l'opponente già dal 27.03.2009, si era verificata la condizione per la conversione del comodato in vendita. Il prezzo era stato fatturato nel documento n. VI/16148 del 15.07.10 portato a sostegno del ricorso per decreto ing. vo, oggi opposto.

All'ud. del 19.04.2013, l'opponente articolava prova orale (da svolgersi presso il G.d.P. di [redacted]); controparte si opponeva. Il G.d.P., ritenuta la causa documentalmente istruita, non ammetteva la prova ^{attoria} ed invitava le parti a precisare le conclusioni per l'ud. del 18.07.2013, in cui si riservava la decisione -

[Handwritten signature]

li. g. il. e. s. p. a. a. l. o. i. t. b. b. e.

[Handwritten mark]

MOTIVAZIONE - p. 1/3

L'opposizione è infondata e, conseguentemente, deve rigettarsi convalidando il decreto ingiuntivo opposto.

In fatti, respinta l'eccezione d'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 5 D. Lgs. n. 28/2010, atteso che lo stesso non è previsto in sede di procedimento monitorio ex art. 633 e ss. c.p.c. (in, d'altra parte, la causa de qua verte sulla concessione o sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto in critica), si osserva che:

a) è risulata pacifica tra le parti la sussistenza di un rapporto giuridico complesso in base al quale, da una parte, l'odierna opponente riceveva in comodato d'uso gratuito dall'opposta (ora in ~~fatto~~) l'attrezzatura per la prefazione del caffè in un pubblico esercizio (v. nello specifico la fattura n. VI/16148 del 15.07.2010), dall'altra parte, detta "comodataria" si obbligava ad acquistare dalla "comodante" la miscela di caffè prodotta dalla stessa per utilizzare, con le macchine ricevute in comodato, a favore della propria clientela;

b) dunque, è stata realizzata la fattispecie (complessa) per cui nello stesso contesto si attuavano le due funzioni economiche del comodato e delle somme in contante (cfr. artt. 1803 e 1559 c.c.);

c) parimenti, è riconosciuta da entrambe le parti la clausola contrattuale (cfr. ^{in atti} dichiarazione ^{d'impiego} del 16/01 - 4/02/08 assunta dall'opponente) in base alla quale la "comodataria" autorizzava la "comodante" a fatturare al prezzo di listino del fabbricante, dedotto il tasso di ammortamento fiscale previsto per legge (conversione del comodato in vendita), qualora

MOTIVAZIONE - p. 2/3

l'approvvigionamento delle miscele di caffè presso la comodante fosse interrotta o sospesa o cessata; in altre parole, se ^{fosse} cessata la somministrazione, per volontà delle somministrato, il "comodato d'uso gratuito" si sarebbe convertito in vendita;

d) è proprio questo ^{che} si è verificato nel caso che interessa: dal 27 Marzo 2009, l'opponente ha cessato di rifornirsi delle miscele di caffè presso E. [redacted]; quest'ultima, dopo oltre un anno dall'ultimo acquisto, constatato che il flusso di richieste si era definitivamente interrotto, né vi era stata la sollecita restituzione delle code date in comodato, in applicazione delle clausole contrattuali di cui sopra, redigeva la fattura n.

V/16148 del 15.07.2010 di € 2.581,85 (fari al prezzo dell'attrezzatura già data in comodato) portata a sup-
porto del ricorso per il d.i. opposto;

e) senonché l'opponente ^{ha} contestato l'applicazione della clausola in argomento adducendo: 1) che la E. [redacted] non aveva sospeso gli acquisti; 2) che la macchina per il caffè in comodato non offriva prestazioni adeguate allo standard previsto, essendo ormai obsoleta, e che ne era stata tentata in vano la restituzione;

3) in realtà le suddette circostanze non trovavano alcun riscontro probatorio, rimanendo mere enunciazioni: infatti, ai fini della prova, quanto agli acquisti,



Ok

MOTIVAZIONE - p. 3/3

asseritamente non sospesi, sarebbe stata sufficiente e necessaria la produzione delle "fatture pagate" di data successiva al 27.03.2009; quanto al presunto preario funzionamento della "macchina" sarebbe stato utile allegare una qualche richiesta d'intervento di manutenzione rivolta ^{inutilmente} alla comodante; in ~~nessun~~ ^{concreto} ~~nessun~~ ^{nessuna} di tali prove è stata fornita.

Rebus sic stantibus, l'opposizione è risultata pretestuosa e priva di consistenza giuridica.

Le spese di causa, liquidate secondo giustizia in € 350,00 di cui € 300,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge, seguono la soccombenza.



PQM

Il Giudice di Pace intestato, definitivamente decidendo, contrariis reiectis, così dispone:

ACCOGLIE / RIGETTA

la domanda di G. [redacted] di F. [redacted] e, per l'effetto, **CONVALIDA** il decreto ing. vo opposto n. 1733/12 del 19.01.2012 (R.G. 112594/2011) di € 2.581,85 più sorta capitale; **CONDANNA**

l'opponente al pagamento al pagamento in favore dell'attore della

somma di € maggiorata degli interessi legali come in motivazione.

~~Condanna parti soccombenti in solido tra loro, al pagamento~~ delle spese di ^{questa} causa liquidate come in motivazione.

~~Compensa le spese~~

Così deciso in Roma il 29/11/2013

Il Giudice di Pace

(Avv. Giovanni de Petris)
Giovanni de Petris

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
20 GEN. 2014



Roma, li
IL CANCELLIERE
DR. ENZO...

